\*Cfr. Regolamento Delegato 2015/35, art. 314 «Obblighi transitori in materia di informazione»

©Copyright ANIA 2016

#### REPORTING SOLVENCY II

Solvency II prevede una struttura con 3 pilastri, con il Pillar 3 pensato per garantire un'efficace segnalazione alle Autorità di vigilanza, nonché una comunicazione trasparente al mercato.

Gli **obblighi di segnalazione di vigilanza** nel quadro di Solvency II dovrebbero:

supportare l'approccio orientato al rischio da parte dell'Autorità di vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione.

#### I requisiti di informativa al pubblico dovrebbero:

rafforzare i meccanismi di controllo e la disciplina nel mercato.

Solvency II prevede per tutte le imprese di (ri)assicurazione che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa la predisposizione, a livello individuale e di gruppo, di due relazioni: il Solvency and Financial Condition Report (SFCR) destinato al mercato e il Regular Supervisory Reporting (RSR), destinato all'Autorità di vigilanza. Entrambe le relazioni sono accompagnate da report di tipo quantitativo (QRT).

Oltre all'informativa ricevuta su base periodica, l'Autorità di vigilanza ha la facoltà di richiedere informazioni specifiche al verificarsi di alcuni eventi predefiniti quali modifiche significative nei livelli di solvibilità, nei requisiti di capitale o nella struttura di governance. IVASS, in aggiunta, ha deciso di richiedere una reportistica quantitativa focalizzata sulla stabilità finanziaria (c.d. Financial Stability Reporting) di cui agli Orientamenti EIOPA "Orientamenti sulla reportistica quantitativa per finalità di stabilità finanziaria". In fase di prima applicazione, e solo con riferimento all'informativa del 2016, i segnalanti sono stati identificati e sono: Generali, Unipol, Poste Vita, Intesa San Paolo, Mediolanum, Cattolica, Reale Mutua.

A parità di adempimenti, però, il RSR prevede un maggior livello di dettaglio.


I QRT, invece, presentano informazioni di natura quantitativa, sia per imprese singole sia per gruppi, aventi frequenza trimestrale e/o annuale.

Nella Direttiva Omnibus II è previsto all'art 308 ter comma 6 e comma 7 una serie di misure transitorie, quali

«art. 308 ter.....

comma 6. Per un periodo non superiore a quattro anni dal 1° gennaio 2016, il termine per la presentazione da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione delle informazioni di cui all'articolo 51 diminuisce di due settimane ogni esercizio finanziario, a cominciare al più tardi da 20 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio avente fine il 30 giuano 2016 o in una data successiva ma precedente il 1° gennaio 2017, fino al più tardi a 14 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio avente fine il 30 giugno 2019 o in una data successiva ma precedente il 1° gennaio 2020. comma 7. Per un periodo non superiore a quattro anni dal 1° gennaio 2016, il termine per la presentazione da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione delle informazioni di cui all'articolo 35, paragrafi da 1 a 4, su base trimestrale, diminuisce di una settimana ogni esercizio finanziario, a cominciare al più tardi da otto settimane per ogni trimestre avente fine il 1° gennaio 2016 o in una data successiva ma precedente il 1° gennaio 2017, fino al più tardi a cinque settimane per ogni trimestre avente fine il 1° gennaio 2019 o in una data successiva ma precedente il 1° gennaio 2020. »

2014	2015	2016
<ul> <li>Incontri di approfondimento su Data Quality in Solvency II</li> <li>Pubblica consultazione IVASS n.01/2014 per il recepimento delle Linee Guida EIOPA sulla fase preparatoria all'introduzione di Solvency II</li> <li>Supporto negli Stress Test EIOPA 2014 ed elaborazione dei dati per il mercato italiano</li> </ul>	<ul> <li>Seminari Solvency II:         <ul> <li>Solvency II Full Balance Sheet</li> <li>ORSA e modalità di sviluppo delle analisi prospettiche</li> <li>Reporting Templates (QRT) e problematiche interpretative</li> <li>Ruolo della Funzione Attuariale e relazioni con le Funzioni di Risk Management, Internal Audit e Compliance</li> <li>Polizze rivalutabili, valutazione, management action</li> </ul> </li> <li>Software SIBA e Sistema di reporting per Solvency II</li> <li>Formazione dei Consigli di Amministrazione delle imprese assicuratrici</li> </ul>	<ul> <li>I progetti pianificati per il 2016 sono:</li> <li>Linee Guida ORSA</li> <li>Linee guida Disclosure</li> <li>Piattaforma Q&amp;A</li> <li>Stress Test 2016 EIOPA: supporto alle imprese</li> <li>Aggiornamento Schede Solvency II</li> <li>Governance Solvency II/Borsa Italiana</li> <li>Seminari Formativi CdA e Top Management</li> </ul>



Ipotesi basate sulle informazioni ad oggi disponibili (24 maggio 2016)







Regolamento (UE) n. 1094/2010 - considerando 42

«Per salvaguardare la stabilità finanziaria, è necessario individuare, in una fase precoce, le tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità derivanti dal livello microprudenziale, in un contesto transfrontaliero e intersettoriale.....

Occorre anche che l'Autorità avvii e coordini, in collaborazione con l'ESRB, le prove di stress su scala dell'Unione per valutare la resilienza degli istituti finanziari a evoluzioni negative dei mercati e assicuri che a livello nazionale sia applicata la metodologia più uniforme possibile per tali prove...»

In virtù dei poteri in capo all'EIOPA sopra richiamati, l'Autorità europea ha deciso di condurre nel 2011 e nel 2014 un esercizio di stress test.

EIOPA ha avviato un esercizio di stress anche nel 2016 dal 24 maggio al 15 luglio (termine invio ultimo alle NSA).





Validazione dei dati a livello europeo da parte di EIOPA



# Aggregazione da parte delle NSA

Le NSA aggregano i dati del mercato nazionale e le inviano a EIOPA



Le imprese inviano i risultati dello Stress Test alle Autorità Nazionali di Vigilanza (NSA)

# Stress Test 2014

- Data di riferimento al 31/12/2013
- Market coverage di almeno il 50% del settore Vita e Danni
- Basato sulle specifiche tecniche per la fase preparatoria all'introduzione di Solvency II
- Suddiviso in due moduli:
  - «core» indirizzato principalmente ai gruppi e basato sullo stress di scenari di mercato e di singoli elementi specifici del settore assicurativo (i.e. longevità, mortalità, riserve insufficienti e rischi catastrofali);
  - «low-yield» rivolto esclusivamente alle singole compagnie e testa gli effetti sul settore di uno scenario di mercato caratterizzato da bassi tassi d'interesse per un periodo prolungato.
- Parte qualitativa con domande specifiche su entrambi i moduli



# Risultati 2014 Italia


- 5 gruppi e un'impresa all'esercizio "core" e 6 imprese singole al modulo "low-yield";
- Market coverage del 60% del mercato nazionale;
- Sufficiente capitalizzazione nella prospettiva di Solvency II: lievemente più bassa della media europea nello scenario "core" e più alta nello scenario "low yield".





# Stress Test 2016

- Data di riferimento al 01/01/2016
- Market coverage di almeno il 75% del settore Vita
- Basato sugli standard e sul reporting Solvency II
- Esistenza di due scenari di stress:
  - ✓ "Low for long scenario": Valuta l'impatto di un periodo prolungato di bassi tassi di interesse su tutte le scadenze. L'ipotesi di base è quella di una stagnazione secolare dove i risparmiatori, fronteggiando una mancanza di opportunità di investimento di lungo termine e una bassa crescita della produttività, combinata a una scarsità di attività "risk free", fanno diminuire i tassi per tutte le scadenze.
    - L'"Ultimate forward rate" è fissato al 2 0%
  - "Double-hit scenario": Si osservano due eventi simultanei: un rapido incremento di tutti i tassi dei titoli governativi dei Paesi europei e un calo nei tassi d'interesse privi di rischio. Gli shock ai titoli governativi si riflettono negli altri mercati finanziari tramite un incremento nei tassi dei "corporate bond" e un calo nel valore degli stock e dei prezzi delle altri classi di attività.



#### **REGOLAMENTO IVASS N. 10 - ALCUNI PUNTI PRINCIPALI**

Regolamento concernente il trattamento delle partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, nonché dalle imprese di partecipazione assicurativa e dalle imprese di partecipazione finanziaria mista ultime controllanti italiane.


## Identificazione delle Partecipazioni:

- Partecipazioni per possesso azionario e per esercizio di un'influenza notevole o dominante: Possesso dei diritti di voto nella società, espresso in percentuale o il possesso di capitale sociale della società, espresso in percentuale, a prescindere dai diritti di voto pari o superiore al 20% + elementi che identificano l'influenza dominante.
- Partecipazioni negli enti finanziari e creditizi: Ogni partecipazione in un ente finanziario o creditizio in cui i diritti di voto o il capitale sono detenuti indirettamente, tramite un rapporto di controllo, è trattata analogamente alle partecipazioni detenute direttamente (includono i prestiti subordinati e gli altri titoli ammissibili, previsti secondo la legislazione settoriale applicabile, detenuti in dette imprese).
- Partecipazioni strategiche ai fini Art. 171 degli Atti Delegati: Le principali
  caratteristiche sono una minore volatilità nei 12 mesi successivi e la natura
  strategica dell'investimento. Per tali partecipazioni è previsto un valore di shock
  minore rispetto all'equity.
- Partecipazioni consistenti: Partecipazione pari o superiori al 5% del Patrimonio Netto individuale dell'impresa.
  - Specifici obblighi di comunicazione sono previsti per l'assunzione sia nel caso di partecipazioni consistenti, sia per il controllo che per l'influenza notevole: È assoggettata all'obbligo di comunicazione preventiva l'assunzione di partecipazioni superiore alla soglia di cui all'articolo 7 ( ≥ 5% Patrimonio Netto individuale dell'impresa partecipante). L'assunzione di una partecipazione, inferiore a tale soglia è, invece, soggetta ai seguenti obblighi:
  - a) comunicazione preventiva per l'assunzione del controllo o dell'influenza notevole in un'impresa di (ri)assicurazione, ovvero in un ente finanziario o creditizio con sede legale in uno Stato membro o in uno Stato terzo equivalente;
  - b) comunicazione preventiva per l'assunzione del controllo o dell'influenza notevole in un'impresa non finanziaria.

L'obbligo di preventiva autorizzazione è previsto solo per le acquisizioni comportanti controllo o influenza notevole in imprese di assicurazione e di riassicurazione, enti creditizi ed imprese finanziarie insediati in Stati terzi non equivalenti.

# <u>Trattamento delle partecipazioni negli enti finanziari e creditizi ai fini delle deduzioni</u> dai fondi propri:

- a) sono tenute in considerazione ai fini della deduzione anche se detenute in via indiretta quando la partecipazione detenuta direttamente sia un'impresa diversa da un ente finanziario e creditizio;
- b) sono dedotte dai fondi propri di base del partecipante, se superano le soglie di rilevanza (dieci per cento), anche cumulativamente, previste dall'articolo 68 degli Atti Delegati;
- c) includono, solo ai fini della deduzione, i prestiti subordinati che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengono nei loro confronti.



#### **REGOLAMENTO IVASS N. 11 - ALCUNI PUNTI PRINCIPALI**

Regolamento concernente l'utilizzo da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione dei parametri specifici dell'impresa (USP) e dei parametri specifici di gruppo (GSP) nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard.

La Direttiva Solvency II, in caso di una non appropriata rappresentazione dei rischi nella formula standard, permette di sostituire un sottoinsieme dei parametri definiti con uno o più USP o GSP. Nel Regolamento previsto da IVASS si segnalano le seguenti disposizioni relative agli USP e ai GSP


# **Undertaking specific parameters:**

L'impresa deve garantire che:

- Gli input utilizzati per il calcolo degli USP siano i medesimi (o comunque coerenti) con quelli utilizzati per calcolare le riserve tecniche;
- Si rispettino gli standard di qualità dei dati;
- Si adottino le ipotesi definite sulla base del giudizio esperto solo per migliorare l'aderenza dei dati, senza sostituire dati mancanti, né per allungare le serie storiche, né per aumentare il livello di granularità dei dati;
- Gli aggiustamenti ai dati storici servano solo per eliminare gli effetti di rischi che non sono rilevanti nei 12 mesi successivi alla data di riferimento:
- Siano effettuati aggiustamenti dei dati per eliminare gli effetti degli eventi catastrofali;
- Siano effettuati aggiustamenti dei dati per riflettere gli accordi riassicurativi;
- Il calcolo del fattore di aggiustamento per la riassicurazione nell'ambito del rischio di tariffazione riguardi la riassicurazione non proporzionale.

#### **Group Specific Parameters:**

- L'ultima società controllante italiana che calcola il SCR di gruppo con il metodo dei conti consolidati, o come combinazione del metodo della deduzione e aggregazione con quello dei conti consolidati, può utilizzare i GSP solo sui dati consolidati, garantendo la qualità dei dati di gruppo;
- Nel calcolo del SCR di gruppo operato con il metodo della deduzione e aggregazione non è consentito l'utilizzo del GSP;
- Nel calcolo del SCR di gruppo, operato con il metodo della deduzione e aggregazione, l'ultima società controllante italiana utilizza gli USP autorizzati per il calcolo del SCR individuale delle imprese del gruppo.



#### **REGOLAMENTO IVASS N. 12 - ALCUNI PUNTI PRINCIPALI**

Regolamento concernente l'utilizzo dei modelli interni nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità.

Si riportano di seguito alcune disposizioni principali riguardanti l'utilizzo del modello interno da parte di una compagnia per il calcolo del requisito di solvibilità.

# Autorizzazione e modifiche:

- Nella richiesta di autorizzazione è necessario dimostrare la soddisfazione dei requisiti Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III del Codice «Modelli completi e parziali»;
- Comunicazioni almeno trimestrali delle modifiche apportate al modello interno, incluse quelle eventualmente concernenti l'effetto congiunto di più modifiche minori apportate al modello interno.

# Requisiti per l'autorizzazione:


• Disciplina la prova di utilizzo di cui all'articolo 46-novies del Codice, identificando gli elementi che devono essere valutati per migliorare la qualità del modello interno (art. 9), le eventuali e conseguenti modifiche (art. 10), la comprensione del modello da parte sia degli organi di vertice sia della struttura aziendale maggiormente coinvolte nel governo e nella gestione del modello interno (art. 11); il Regolamento disciplina altresì la verifica sull'effettivo utilizzo del modello interno nei processi decisionali dell'impresa (art. 12). Si disciplinano anche ulteriori aspetti riguardanti: Standard di qualità statistica; Standard di calibrazione; Attribuzione di utili e di perdite; Standard di convalida del modello interno; Standard di documentazione.

# Utilizzo di Modelli e dati esterni:

Tratta gli aspetti principali da considerare e valutare per l'utilizzo di modelli e dati esterni di cui all'articolo 46-quinquiesdecies del Codice (art. 45 e art. 46), per la comprensione del modello esterno (art. 47), per il riesame della scelta del modello e dei dati esterni (art. 48) e per l'integrazione del modello e dei dati esterni (art. 49). Al pari dei precedenti Titoli, viene disciplinato il processo di convalida nel contesto dei modelli e dati esterni (art. 50), la relativa documentazione (art. 51), la responsabilità dell'impresa (art. 52) e il ruolo dei fornitori di servizi nell'utilizzo di dati e modelli esterni (art. 53).

# Modelli Interni di Gruppo:

- Identifica i soggetti tenuti alla presentazione della domanda di autorizzazione e declina la documentazione da presentare in caso di domanda per l'utilizzo di un modello interno di gruppo;
- Dispone sull'estensione dell'ambito di applicazione dell'utilizzo di un modello interno di gruppo (art. 55) nonché sulle specifiche tecniche in caso di domanda per l'utilizzo di un modello interno di gruppo;
- Specifica le caratteristiche della prova di utilizzo e gli elementi della politica per le modifiche del modello interno di gruppo e della relativa convalida.



#### **REGOLAMENTO IVASS N. 13 - ALCUNI PUNTI PRINCIPALI**

Regolamento concernente gli elementi dei fondi propri accessori.

# Definizione dei fondi propri accessori:


 I fondi propri accessori sono strumenti di capitale che possono essere richiamati per assorbire le perdite il cui valore riflette la capacità di assorbimento delle perdite sulla base di ipotesi realistiche e prudenti.

# Classificazione dei fondi propri accessori:

- L'impresa, ai fini dell'istanza di autorizzazione, classifica ciascun elemento dei fondi propri accessori valutando le sue caratteristiche e determina il livello di classificazione (Tier) che avrebbe se fosse richiamato;
- L'Autorità di Vigilanza, nell'ambito del procedimento di autorizzazione, valuta la sostanza economica dell'elemento e la misura in cui esso soddisfa determinate caratteristiche e requisiti e il livello di classificazione che esso assumerebbe se venisse richiamato.

# Richiamabilità dei fondi propri accessori:

- Quando i fondi propri accessori vengono richiamati, cessano di essere contingenti e diventano elementi dei fondi propri di base. Per poter essere classificati come richiamabili non devono essere:
  - Condizionati al verificarsi di un evento o al soddisfacimento di criteri:
  - Soggetti ad accordo della controparte o di altro soggetto;
  - Soggetti ad accordi, disposizioni o incentivi che impediscano o rendano poco probabile che venga richiamato;
  - Soggetti ad una qualsiasi altra disposizione, o combinazione di disposizioni, che produca gli effetti di cui ai punti precedenti.



Regolamento concernente il rischio di base ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard.

Il Regolamento contiene una serie di disposizioni cui le imprese dovranno attenersi ai fini di identificare i casi in cui il rischio di base generato dalle tecniche di attenuazione del rischio debba essere considerato significativo. In particolare, le imprese dovranno valutare se le tecniche di attenuazione del rischio utilizzate generino un livello significativo di rischio di base capace di comprometterne l'efficacia e tenere in considerazione tale eventualità nel calcolo


del requisito patrimoniale di solvibilità. In caso contrario, la tecnica di attenuazione non dovrà essere riconosciuta ai fini del calcolo del requisito patrimoniale.

## Tecniche di attenuazione del rischio

- La condizione che la tecnica di attenuazione del rischio non determini un rischio di base significativo è considerata soddisfatta quando:
  - L'esposizione effettivamente coperta dalla tecnica di attenuazione
     è sufficientemente simile all'esposizione al rischio dell'impresa che la tecnica di attenuazione intende coprire;
  - Le variazioni di valore dell'esposizione effettivamente coperta dalla tecnica di attenuazione riflettono strettamente le variazioni di valore dell'esposizione al rischio dell'impresa che la tecnica di attenuazione intende coprire in una serie sufficientemente ampia e completa di scenari di rischio, che includano anche gli scenari coerenti con il livello di confidenza di cui all'articolo 45-ter, comma 3, del Codice.

# Rischio di base associato a tecniche di attenuazione del rischio che utilizzano contratti di riassicurazione o società veicolo

• Le imprese devono tenere in considerazione eventuali differenze nell'andamento delle coperture dei trattati di riassicurazione o degli accordi di cessione a società veicolo rispetto ai contratti di assicurazione coperti che possano derivare da differenze in termini e condizioni contrattuali. Tale valutazione dovrà essere effettuata in corrispondenza di una serie sufficientemente ampia e completa di scenari di rischio. È previsto, inoltre, che il rischio di base, derivante dal disallineamento di valuta tra l'esposizione coperta dalla tecnica di attenuazione del rischio e l'esposizione al rischio dell'impresa, debba essere sempre considerato significativo, tranne nei casi specifici in cui il cambio tra le due valute sia fisso o le valute siano ancorate tra di loro nell'ambito di un regime di cambio che prevede un corridoio sufficientemente stretto.



#### **REGOLAMENTO IVASS N. 15 - ALCUNI ASPETTI PRINCIPALI**

Regolamento concernente l'applicazione del modulo di rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard.


Il Regolamento contiene una serie di disposizioni atte a chiarire l'applicazione del modulo di rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita previsto dalla formula standard, con particolare riguardo ai sottomoduli di mortalità, longevità e invalidità-morbilità.

Previsioni per tassi di mortalità ai quali applicare lo scenario di incremento dei tassi considerato nel sottomodulo del rischio di mortalità e quello di calo dei tassi previsto nel sottomodulo del rischio di longevità

- Il Regolamento specifica che i tassi da prendere a riferimento dovranno essere
  quelli utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, indipendentemente dall'orizzonte
  temporale di riferimento (annuo, mensile o altro). Le imprese dovranno porre pari
  a 1 i tassi di mortalità che risultino superiori a 1 in seguito all'applicazione
  dello scenario di incremento dei tassi;
- Disposizioni del tutto analoghe sono previste con riferimento all'applicazione degli scenari di incremento dei tassi di invalidità e di calo dei tassi di recupero, previsti nel sottomodulo del rischio di invalidità e morbilità;
- Nel caso particolare in cui il tasso di recupero sia pari a 1, per riflettere il fatto
  che la prestazione venga meno per motivi contrattualmente stabiliti, le imprese
  non devono applicare il calo previsto nel modulo di rischio di invalidità e morbilità.

#### Contratti con prestazioni multistato

- Nel Regolamento è disciplinata la modalità con la quale le imprese dovrebbero calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di invalidità e morbilità nel caso in cui un contratto consenta più stati di invalidità. È previsto, infatti, che l'impresa individui come:
  - "tassi di invalidità e di morbilità", i tassi riferibili a tutte le possibili future transizioni da uno stato di salute dato ad uno più grave;
  - "tassi di recupero per l'invalidità e la morbilità", i tassi riferibili a tutte le possibili
    future transizioni da uno stato di salute dato ad uno meno grave, ivi incluso il
    passaggio allo stato di "persona sana", se rilevante.
- L'impresa, inoltre, opera aggiustamenti unicamente ai tassi di permanenza nello stesso stato al fine di assicurare che, anche dopo l'applicazione degli stress previsti dall'articolo 139 degli Atti delegati, per ciascuno stato di salute la somma del tasso di permanenza e dei tassi di transizione ad altri stati di salute sia pari ad 1



# REGOLAMENTO IVASS N. 16 - ALCUNI ASPETTI PRINCIPALI

Regolamento concernente l'applicazione dei moduli di rischio di mercato e di inadempimento della controparte ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard.

Il Regolamento contiene una serie di disposizioni atte a chiarire l'applicazione dei moduli di rischio di mercato e di inadempimento della controparte previsti dalla formula standard.

# Rischio tasso d'interesse

 L'impresa ricalcola le riserve tecniche con la curva stressata aggiungendo il matching adjustment o il volatility adjustment o utilizzando le misure transitorie.
 L'impresa ricalcola gli attivi mantenendo costanti gli spread desumibili dal mercato degli attivi.

#### Rischio tasso di interesse e azionario

In caso di attivi che abbiano caratteristiche sia dei titoli obbligazionari sia dei titoli
di capitale, l'impresa tiene conto di entrambe le caratteristiche applicando
gli stress alle componenti separabili.

#### Rischio azionario


L'impresa utilizza eventuali posizioni corte assunte su titoli di capitale solo
per compensare le posizioni lunghe su titoli di capitale, a condizione che siano
soddisfatte le regole sulle tecniche di attenuazione dei rischi.

#### Rischio di concentrazione

Le esposizioni verso alcuni soggetti indicati negli Atti Delegati (BCE, BEI, BERS, Govies, ecc) hanno un fattore di rischio per il Concentration Risk pari al 0%. Il Regolamento chiarisce che l'assegnazione di un fattore di rischio pari a 0% per la concentrazione del rischio di mercato agli investimenti in entità che sono possedute dai soggetti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 187, paragrafo 3, degli Atti delegati non può fondarsi sul solo legame di proprietà, ma deve tener conto dell'eventuale esistenza delle garanzia di cui all'articolo 187, paragrafo 3, secondo sotto-paragrafo degli Atti Delegati.

#### Rischio di controparte

Il Regolamento disciplina il trattamento delle operazioni di scambio titoli
ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali di mercato e di
inadempimento della controparte, prevedendo che l'impresa dovrà seguire la
rilevazione degli elementi negoziati nello stato patrimoniale redatto ai fini di
solvibilità e che dovrà tenere conto dei termini contrattuali e dei rischi derivanti
dall'operazione.



#### **REGOLAMENTO IVASS N. 17 - ALCUNI ASPETTI PRINCIPALI**

Regolamento concernente il calcolo della solvibilità di gruppo di cui al titolo XV (vigilanza sul gruppo), capo I (vigilanza sul gruppo) e capo III (strumenti di vigilanza sul gruppo)

Nel calcolo della solvibilità di gruppo la compagnia include tutti i rischi e tutte le imprese appartenenti al gruppo che sono controllate, partecipate o soggette a direzione unitaria, regolamentate e non, ovunque costituite.

#### Quota proporzionale

 Il calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato sulla base della quota proporzionale detenuta nelle imprese controllate o partecipate. Se l'impresa controllata non dispone di sufficienti fondi propri ammissibili per coprire il suo SCR, tale deficit di solvibilità è imputato per intero all'impresa controllante salvo che si dimostri che la propria responsabilità è rigorosamente limitata alla quota di capitale sociale detenuta nell'impresa di (ri)assicurazione controllata.


### **Double counting**

- Non è consentito il doppio o plurimo computo di fondi propri ammissibili
  per il SCR tra le varie imprese considerate ai fini del calcolo. Sono in ogni caso
  escluse dal calcolo le quote di capitale sottoscritte, ma non versate,
  che rappresentino un'obbligazione potenziale:
  - dell'impresa controllante o partecipante;
  - di un'impresa di (ri)assicurazione controllata o partecipata;
  - un'altra impresa di (ri)assicurazione controllata o partecipata dalla medesima impresa controllante o partecipante.
- Sono esclusi dal calcolo della solvibilità di gruppo i fondi propri ammissibili a copertura del SCR derivanti da un finanziamento infragruppo.

#### Criteri applicativi per il calcolo dei fondi propri di gruppo

 Quando i gruppi applicano un modello interno possono usare proporzioni di "attribuzione" della diversificazione diverse e che meglio riflettono le specificità del gruppo;

- I gruppi devono calcolare anche i fondi propri non disponibili delle imprese partecipate (non controllate) quando hanno un impatto di rilievo sui fondi propri di gruppo;
- Non si considera disponibile, a livello di gruppo, la parte di fondi propri attribuibile agli interessi di minoranza calcolati sulla differenza fra i fondi propri ed il contributo al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo delle controllate assicurative e riassicurative, delle imprese di partecipazione assicurativa e delle imprese di partecipazione finanziaria mista. Tale quota va sempre dedotta dai fondi propri di gruppo. Il Regolamento precisa il processo di deduzione che il gruppo deve seguire per evitare che alcuni importi vengano dedotti due volte, laddove ci siano anche fondi propri non disponibili a livello di gruppo. Gli interessi di minoranza nelle imprese strumentali controllate devono, ai sensi dell'articolo 330, paragrafo 4, lett. b), essere dedotti per intero;
- Il Regolamento disciplina anche il trattamento dei fondi separati e di portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità a livello di gruppo;
- Aggiustamenti relativi ai fondi propri non disponibili per il calcolo dei fondi propri.



Regolamento concernente le regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche

Il Regolamento contiene le disposizioni in materia di calcolo delle riserve tecniche cui le imprese di assicurazione e di riassicurazione e le sedi secondarie in Italia di imprese con sede legale in uno Stato terzo devono attenersi per far fronte ad ogni impegno derivante dai contratti di assicurazione o di riassicurazione nei confronti dei contraenti, degli assicurati e degli aventi diritto a prestazioni assicurative.

# Principi generali e regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche


Il Regolamento disciplina le attività preliminari e necessarie al calcolo
delle riserve tecniche in maniera tale che gli input siano utilizzabili
per la valutazione delle riserve stesse. Le disposizioni riguardano: la rilevazione
delle obbligazioni nei contratti di (ri)assicurazione, la qualità dei dati,
la segmentazione e la scomposizione delle obbligazioni assunte, le ipotesi sottese
al calcolo delle riserve tecniche, il trattamento delle garanzie finanziarie
e delle opzioni contrattuali, le future misure di gestione e ipotesi sulle future
partecipazioni agli utili.

#### Metodologie per calcolare le riserve tecniche

• Il Regolamento illustra gli elementi da considerare nell'individuazione delle metodologie da adottare per il calcolo delle riserve tecniche e dispone elementi guida per la valutazione della proporzionalità. In particolare, l'impresa deve tener conto della forte interrelazione tra natura, portata e complessità dei rischi sottostanti alle obbligazioni assunte. Inoltre, l'impresa deve assicurare che la funzione attuariale sia in grado di spiegare i metodi utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche e i motivi per cui gli stessi sono stati selezionati.

# Convalida del calcolo delle riserve tecniche

• Il Regolamento dispone che, nell'ambito di processo di convalida, la funzione attuariale: garantisce che la procedura di convalida sia proporzionata, considera quali approcci e procedure di convalida sono più appropriati, a seconda delle caratteristiche della passività e della destinazione d'uso dell'approccio o della procedura, garantisce che la procedura di convalida riguardi gli aspetti quantitativi e qualitativi e vada al di là di un confronto delle stime con gli esiti, esegue una procedura periodica e dinamica in cui perfeziona periodicamente gli approcci di convalida per integrare l'esperienza acquisita dallo svolgimento delle convalide precedenti e in risposta alle mutevoli condizioni di mercato e operative.



#### **REGOLAMENTO IVASS N. 20 - ALCUNI ASPETTI PRINCIPALI**

Regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo di esperti esterni per ispezioni nei confronti di imprese che hanno ad oggetto i modelli interni.

In caso di ispezioni che abbiano ad oggetto la verifica dei modelli interni adottati dalle imprese, o di gruppo, IVASS può avvalersi, fino al 31 dicembre 2016, di esperti esterni, con oneri a carico dell'impresa. Il Regolamento disciplina le caratteristiche della verifica esterna indipendente. Come specificato da IVASS: «il presente Regolamento non è stato posto in pubblica consultazione né sottoposto ad analisi di impatto della regolamentazione (AIR), per ragioni di necessità e urgenza legate all'avvio del nuovo regime di solvibilità introdotto dalla direttiva 2009/138/CE».

# Richiesta da parte di IVASS


 In caso di richiesta da parte dell'IVASS di una verifica esterna indipendente avente ad oggetto i modelli interni, i soggetti che ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento entro 30 giorni dalla richiesta, individuano gli esperti esterni che intendono incaricare della verifica.

## Scelta dell'esperto esterno

• Gli esperti esterni individuati per operare la verifica esterna indipendente sono in possesso di competenze professionali pertinenti ed adeguate. Il possesso di adeguate competenze professionali viene valutato sulla base degli ambiti di intervento definiti nella richiesta stessa, che possono variare a seconda delle specifiche aree oggetto della verifica e della fase in cui si innesta l'intervento. Gli esperti presentano, inoltre, caratteristiche di indipendenza elencati nel Regolamento e coerenti con quelli definiti in previsioni di natura analoga contenute nel D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 sulla revisione legale dei conti.

#### Compiti degli esperti esterni

 La richiesta dell'IVASS precisa gli ambiti della verifica esterna indipendente cui attiene l'intervento degli esperti esterni; la richiesta stabilisce, inoltre, la modalità e la periodicità con cui gli esperti esterni si relazionano all'Autorità.



#### **REGOLAMENTO IVASS N. 21 - ALCUNI ASPETTI PRINCIPALI**

Regolamento concernente le informazioni quantitative periodiche da trasmettere all'IVASS ai fini di stabilità finanziaria e di vigilanza macroprudenziale

Il Financial Stability Reporting si affianca, senza sostituirsi, all'informativa quantitativa prevista nel regime Solvency II, implicando l'invio di un flusso aggiuntivo di dati.

# Ambito di applicazione e soglie dimensionali


I soggetti sottoposti agli obblighi di informativa sono i gruppi il cui totale delle attività, come risultante dal bilancio consolidato di solvibilità, supera i 12 miliardi di euro e le società il cui totale delle attività, come risultante dal bilancio di solvibilità, supera i 12 miliardi di euro, che non facciano parte di un gruppo già soggetto all'informativa. Per l'informativa 2016 i segnalanti sono: Cattolica, Generali, Intesa Sanpaolo, Mediolanum, Poste Vita, Reale Mutua e Unipol

# **Contenuti reporting**

Informazioni quantitative annuali		Informazioni quantitative trimestrali	
Gruppo	Solo	Gruppo	Solo
S.01.01.12 Content of the submission	S.01.01.10 Content of the submission	S.01.01.13 Content of the submission	S.01.01.11 Content of the submission
S.01.02.04 Basic Information - General	S.01.02.01 Basic Information - General	S.01.02.04 Basic Information - General	S.01.02.01 Basic Information - General
S.14.01.10 Life obligations analysis	S.14.01.10 Life obligations analysis	S.02.01.02 Balance Sheet	S.25.04.11 Solvency Capital Requirement
S.38.01.10 Duration of liabilities	5.38.01.10 Duration of liabilities	S.05.01.13 Premiums, claims and expenses by line of business	S.41.01.11 Lapses (life business)
S.40.01.10 Profit or loss sharing	5.40.01.10 Profit or loss sharing	S.06.02.04 List of assets	S.01.01.15 Content of the submission (Informazioni per imprese aventi sede legale in uno Stato terzo)
	S.01.01.14 Content of the submission (Informazioni per imprese aventi sede legale in uno Stato terzo)	S.23.01.13 Own funds	S.01.02.07 Basic Information – General (Informazioni per imprese aventi sede legale in uno Stato terzo)
	S.01.02.07 Basic Information – General (Informazioni per Imprese aventi sede legale in uno Stato terzo)	S.25.04.13 Solvency Capital Requirement	S.39.01.11 Profit and Loss (Informazioni semestrali)
		S.41.01.11 Lapses (life business)	
		S.39.01.11 Profit and Loss (Informazioni semestrali)	

# **Tempistiche**

 Il Regolamento stabilisce che i soggetti sottoposti a obbligo di comunicazione trasmettano i dati entro 7 settimane dalla fine del periodo di riferimento.
 Il Regolamento sancisce, però, un periodo transitorio di tre anni in cui il termine viene prorogato.



#### **REGOLAMENTO IVASS N. 22 - ALCUNI PUNTI PRINCIPALI**

Regolamento concernente la vigilanza sul gruppo

Il Regolamento fornisce la cornice giuridica relativa alle modalità di applicazione degli strumenti di vigilanza di gruppo (tra cui solvibilità di gruppo, monitoraggio delle operazioni infragruppo, concentrazione dei rischi, la governance) che sono disciplinati da altri Regolamenti specifici. In aggiunta, il Regolamento recepisce le Linee guida EIOPA in materia di equivalenza del regime di vigilanza dei Paesi Terzi relativamente all'esercizio della vigilanza di gruppo.

#### Vigilanza a livello di sottogruppo nazionale


- Per l'ultima società controllante del sottogruppo nazionale con sede in uno Stato membro non si applicano gli strumenti di vigilanza previsti sul sottogruppo nazionale, salvo indicazioni diverse da parte di IVASS;
- Per l'ultima società controllante del sottogruppo nazionale con sede in uno Stato terzo, in via generale, si applicano gli strumenti di vigilanza sul sottogruppo italiano, a meno di indicazioni contrarie da parte dell'Autorità.

#### Albo della società capogruppo

L'obbligo della tenuta dell'albo della società capogruppo non è previsto dalla
disciplina Solvency II ma è una peculiarità dell'ordinamento italiano finalizzata
alla trasparenza e alla pubblicità per gli assicurati. Le disposizioni regolamentari
si pongono l'obiettivo di continuità rispetto alla disciplina vigente del Regolamento
n. 15/2008 e non vengono conseguentemente apportate modifiche sostanziali.

# Periodo transitorio

• Il Regolamento prevede un periodo transitorio di 12 mesi nel quale le imprese potranno adeguarsi alle nuove disposizioni in materia. In particolare, tale periodo è stato previsto considerando l'impatto che la modifica del Regolamento n. 15/2008 potrebbe avere per quei gruppi che si sono avvalsi della possibilità concessa dell'articolo 5.2 del Regolamento n. 15/2008 («In linea, con la normativa sui gruppi bancari, l'articolo 5, comma 2 concede all'impresa di partecipazione assicurativa, in possesso dei requisiti per l'assunzione della qualifica di capogruppo, la facoltà di non qualificarsi come tale qualora ricorrano specifiche condizioni idonee a garantire l'esercizio delle correlate funzioni da parte di altra impresa»).



#### **REGOLAMENTO IVASS N. 24 - ALCUNI PUNTI PRINCIPALI**

Regolamento in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche

Il Regolamento contiene: le disposizioni in materia di investimenti conformemente al principio della persona prudente ai fini della vigilanza della singola impresa e di gruppo, la disciplina degli attivi a copertura delle riserve tecniche con particolare riferimento ai finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche.

#### Limiti quantitativi

• Il Regolamento sancisce l'eliminazione dei precedenti limiti quantitativi relativi agli attivi a copertura delle riserve tecniche previsti dal regime Solvency I; mantengono ancora, invece, una loro specificità i finanziamenti diretti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, in attuazione delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, che rinvia alla normativa secondaria per la definizione di condizioni e limiti operativi.

# Politiche di investimento

 Per garantire il rispetto del principio della persona prudente, le imprese definiscono proprie politiche di investimento, di gestione delle attività e delle passività nonché di gestione del rischio di liquidità coerenti con la natura, la portata e la complessità dell'attività aziendale svolta. L'organo amministrativo approva le suddette politiche adottando una specifica delibera quadro che deve essere rivista almeno una volta l'anno.

#### Disposizioni specifiche in tema di derivati

- Nell'ambito della disciplina dei derivati sussistono alcune disposizioni fra le quali si segnalano:
  - √ l'obbligo di copertura, secondo cui le imprese devono essere in possesso di attivi idonei e sufficienti a soddisfare gli impegni nascenti dai contratti derivati:
  - il divieto di utilizzare attivi destinati alla copertura delle riserve tecniche per la costituzione di attività in garanzia;
  - √ il divieto di destinare alla copertura del requisito di adeguatezza
    patrimoniale attivi oggetto di garanzia di posizioni in derivati, per la parte
    eccedente a quella eventualmente aggredita dall'attivazione della
    garanzia stessa.

#### Periodo transitorio

 Le imprese devono adeguarsi alle disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche a partire dal quarto trimestre dell'esercizio in corso e dovranno approvare le politiche in materia di investimenti entro il 30 settembre del 2016.